

Rassegna Stampa

di Venerdì 21 marzo 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Superbonus e valori catastali, partono le prime 10mila lettere (G.Latour/G.Parente)</i>	3
7	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Il tecnico dovrà valutare la combinazione degli interventi (E.Baragetti)</i>	5
34	Italia Oggi	21/03/2025	<i>Sono 4.684 le stazioni appaltanti qualificate. Oltre il 60% ha chiesto la qualificazione per (A.Mascolini)</i>	6
Rubrica Ambiente				
17	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Cisambiente "Accelerare utilizzo rifiuti per produrre energia" (N.Picchio)</i>	7
Rubrica Imprese				
30	Corriere della Sera	21/03/2025	<i>Acciaio, lo Stato cede l'ex Ilva Scelti gli azeri di Baku Steel (M.Bor.)</i>	8
Rubrica Innovazione e Ricerca				
34	Italia Oggi	21/03/2025	<i>Sisma, pratiche digitalizzate</i>	9
Rubrica Energia				
36	Italia Oggi	21/03/2025	<i>Rinnovabili negli edifici p.a. (M.Finali)</i>	10
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Int. a S.Cassese: "Università telematiche, c'è un vuoto di formazione critica" (M.Rogari)</i>	11
Rubrica Professionisti				
25	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Società tra professionisti tenute alla stipula (F.Colombo)</i>	14
1	Italia Oggi	21/03/2025	<i>Ok al compenso di un euro al professionista. Perché ne ha un ritorno d'immagine che fa curr (D.Ferrara)</i>	15
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Polizze e calamità, le regole base sui contratti per le imprese (M.Hazan)</i>	16
23/24	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>I casi da coprire Restano fuori bombe d'acqua, eruzioni e danni indiretti (M.Hazan)</i>	19
23	Il Sole 24 Ore	21/03/2025	<i>Percorso a ostacoli per adeguare i contratti</i>	21
30	Corriere della Sera	21/03/2025	<i>Catastrofi e imprese, spunta la proroga sulle polizze (V.Torio)</i>	22



Superbonus e valori catastali, partono le prime 10mila lettere

Controlli

Finiscono sotto la lente dell'agenzia delle Entrate gli immobili a rendita zero

L'agenzia delle Entrate mette finalmente in moto la macchina delle lettere di compliance che chiederanno ai contribuenti chiarimenti sul mancato adeguamento delle rendite catastali dopo i lavori di superbonus. Pronte 10mila missive, che andranno a colpire i casi più clamorosi: quelli, cioè, nei quali la rendita è pari a zero, anche dopo la ristrutturazione finanziata con l'ex 110 per cento. **Latour e Parente** — a pag. 7

Superbonus e catasto, partono a fine mese le prime 10mila lettere

Controlli. Sotto la lente delle Entrate gli immobili a rendita zero Napoli, Treviso, Reggio Calabria e Roma in testa alla classifica degli invii

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Napoli in testa. Poi, le province di Treviso, Reggio Calabria e Roma. Dopo un lungo lavoro preparatorio, entrato nel vivo con il provvedimento 38133/2025 pubblicato all'inizio di febbraio, l'agenzia delle Entrate sta mettendo in moto la macchina delle lettere di compliance che chiederanno ai contribuenti chiarimenti sul mancato adeguamento delle rendite catastali dopo i lavori di superbonus. Si partirà da circa 10mila lettere, che andranno a colpire i casi più clamorosi: quelli, cioè, nei quali la rendita è pari a zero, anche dopo la ristrutturazione finanziata con l'ex 110 per cento.

Tornando alle parole del direttore delle Entrate, Vincenzo Carbone, nel corso dell'ultima edizione di Telefisco (le comunicazioni - aveva detto - riguarderanno le ipotesi in cui l'immobile «si trovi ancora allo stato rustico

oppure in corso di fabbricazione e sia stato magari chiesto l'incentivo del superbonus»), il primo giro di vite dei controlli riguarderà proprio ruderi, case in costruzione ed edifici collabenti. Una linea all'insegna della selettività degli invii che era stata indicata anche nella risposta dell'Economia a un question time in commissione Finanze alla Camera lo scorso 12 febbraio.

Tutti gli immobili con rendita catastale pari a zero saranno sottoposti a verifiche incrociate sui nominativi di chi ha effettuato comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 2020. Più è alto l'importo dei lavori, più saranno probabili i controlli delle Entrate. Semplificando all'estremo: chi nel 2021 ha richiesto uno sconto in fattura per un 110% di importo rilevante (per ipotesi, da 100mila euro) su un immobile che ha poi mantenuto rendita zero, riceverà nei prossimi giorni una lettera dall'Agenzia che gli chie-

de spiegazioni. Non dovrà per forza ravvedersi, ma dovrà motivare in modo adeguato le sue scelte, assumendosi il rischio di un successivo accertamento.

Proprio la modalità di comunicazione delle Entrate spiega perché, in questa prima fase, i numeri saranno relativamente ridotti: si procederà, cioè, a invii mirati e non a tappeto, dal momento che le lettere presuppongono un dialogo tra l'Agenzia e i contribuenti. Questi, se non sceglieranno di ravvedersi in ritardo, potranno motivare la loro condotta. A quel punto, allora, bisognerà scendere nel merito del perché la rendita catastale del loro immobile non è stata rivista e non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria per legge. Servirà, insomma, personale dedicato a portare avanti queste interlocuzioni, che prevedono anche la presentazione di documentazione a supporto.

Dalla prima mappatura dell'Agenzia emerge quali sono le aree del Paese



nelle quali arriveranno più lettere, perché presentano un numero più elevato di unità con rendita zero. In testa c'è la provincia di Napoli, seguono Reggio Calabria, Roma e Treviso. Poi ci sono le province di Bari, Cosenza, Frosinone e Messina. Ma gli invii saranno distribuiti in tutto il Paese e riguarderanno circa 10mila casi. L'operazione verterà sulle rendite non si fermerà qui; questa sarà solo la prima puntata di una serie di verifiche. Nei passaggi successivi le lettere saranno concentrate su altre situazioni, presumibilmente nelle quali le anomalie siano meno evidenti.

Questa attività di controllo sarà accompagnata da una campagna di informazione, una sorta di tutorial a be-

neficio di cittadini e professionisti. A loro supporto, sul portale delle Entrate, saranno messe a disposizione Faq, per rispondere ai dubbi più frequenti, e altra documentazione utile ai cittadini per orientarsi in questa materia.

Ma sarà anche importante l'attività di supporto che l'Agenzia metterà in campo per i contribuenti interessati e i professionisti che li assistono. Questo perché il meccanismo – ormai collaudato – delle lettere di compliance, che ora viene esteso agli aggiornamenti catastali post superbonus, è animato da uno spirito di accompagnamento all'adempimento spontaneo e non all'accertamento di irregolarità. Quindi chi si vedrà rag-

giunto dagli alert ma ritiene di essere nel giusto, come visto in precedenza, potrà interfacciarsi con l'amministrazione finanziaria e far valere le proprie ragioni.

Del resto, proprio il provvedimento 38133 dello scorso 7 febbraio che ha sancito l'avvio dell'operazione prevede l'invito a fornire «chiarimenti e idonea documentazione» tramite il servizio «Consegna documenti e istanze», disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


497.782

LE RISTRUTTURAZIONI

Secondo gli ultimi dati Enea, sono quasi 500mila le unità immobiliari ristrutturate con le agevolazioni del superbonus



e opzioni. I contribuenti potranno ravvedersi o solo spiegare le loro scelte



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Il tecnico dovrà valutare la combinazione degli interventi

I professionisti

Lavori come il cappotto in abbinata con altre opere devono essere ben valutati
Ernesto Baragetti

L'insieme delle norme, circolari e prassi che regolano l'attività di qualificazione e classamento delle unità immobiliari urbane trova, nell'ormai prossima attività di compliance in avvio da parte dell'agenzia delle Entrate, la piena e concreta possibilità di risposta ai quesiti che riguarderanno l'attività del tecnico esperto in materia catastale.

La materia catastale si identifica per concetti di tipo massivo, in grado di aderire per macro tipologie all'intero panorama immobiliare. Da qui ne scaturisce tutto un ordine di considerazioni (e analisi), che con il medesimo grado di adattamento deve consentire al tecnico di formulare ogni tipo di valutazione.

Dovendo sintetizzare quindi, la determinazione 16 febbraio 2005 e le circolari 10/2005 e 1/2006 dell'allora agenzia del Territorio sviluppano in successione il correlare la necessità di aggiornamento catastale alla tipologia di intervento edilizio e, in una serie di casistiche, delineano in modo chiaro il livello di rilevanza della trasformazione edilizia intervenuta sull'unità immobiliare.

Non è possibile però prevedere l'esistenza di griglie di raffronto o altre forme di schematizzazione in grado di supplire e sostituire l'imprescindibile valutazione del tecnico esperto, che caso per caso le affronterà. L'analisi non potrà infatti non considerare prima di tutto la precisa contestualizzazione che l'attività di compliance avrà lo scopo di intercettare (gli incrementi di

rendita sfuggiti) e quindi collocare l'intero quadro degli interventi realizzati in confronto con le possibili ricadute in tal ambito.

È il caso del cappotto termico, che autonomamente si può considerare che non determini alcuna variazione tipologica o qualitativa all'unità immobiliare capace di influire sulla rendita ma al tempo stesso, con la stessa autonoma realizzazione, determina un incremento della superficie catastale. Il tecnico dovrà, quindi, in questo specifico caso formulare al proprio committente lo scenario complessivo dell'analisi svolta e percorrere la scelta che si riterrà più aderente agli interessi della proprietà.

Lo stesso cappotto termico potrebbe trovare invece, in una combinazione di interventi, analoga o differente valutazione. Si pensi alla sostituzione dei soli serramenti (intervento che in autonomia si considererebbe di manutenzione ordinaria e di fatto, quindi, anch'esso non contemplabile tra quelli che determinano l'obbligatoria necessità a variare l'unità per incremento di redditività) ed anche la contestuale sostituzione della caldaia con analoga tipologia (trattandosi di adeguamento tecnologico funzionale, subirebbe lo stesso ordine di analisi).

In stretta analisi tutti questi interventi, quindi, potrebbero non concorrere a determinare alcuna necessità di aggiornamento, ma il tecnico non potrà esimersi dal valutare l'insieme anche di quelle caratteristiche estrinseche dell'unità immobiliare in esame (o del fabbricato di consistenza più estesa), così determinanti in questo ambito.

Consiglio nazionale dei geometri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.




159329



Sono 4.684 le stazioni appaltanti qualificate. Oltre il 60% ha chiesto la qualificazione per lavori, servizi e forniture

Sono 4684 le stazioni appaltanti qualificate alla data del 31 dicembre 2024; il 25,3% delle amministrazioni che hanno richiesto di qualificarsi non hanno ottenuto la qualificazione; oltre il 60% è qualificato per tutti i settori (lavori, forniture e servizi); sono 7202 le amministrazioni convenzionate con centrali di committenza per gli appalti di lavori. E' quanto si desume dal rapporto divulgato in questi giorni dall'Autorità nazionale anticorruzione che fa il punto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti registrando - rispetto al 30 settembre 2024 - un aumento da 4554 a 4.684 (+ 130). Guardando ai settori, il 60,1% delle stazioni appaltanti sono qualificate sia per il settore dei lavori, sia per il settore delle forniture, il 29,2% è qualificato unicamente per il settore delle forniture e il 10,7% è qualificato solo per il settore dei lavori. Non tutte le amministrazioni hanno ottenuto la qualificazione in base agli standard fissati dall'Authority presieduta da Giuseppe Busia: su 5.390 amministrazioni richiedenti, il 61,1% ha ottenuto la qualificazione ordinaria (3.292), lo 0,4% è stato qualificato con riserva (22 in numero), 1.363 sono le stazioni appaltanti non qualificate (pari al 25,3%) e 713 non soggette a qualificazione (pari al 13,2%). Il 55,9% delle amministrazioni



Il presidente dell'Anac Giuseppe Busia

è qualificato per il livello massimo L (lavori) 1 (più di 50 punti) e il 58,9% è qualificato per SF (servizi e forniture) 1 (più di 50 punti). Le amministrazioni qualificate non svolgono, in prevalenza, funzioni di centralizzazione delle committenze: infatti soltanto il 15% circa delle amministrazioni qualificate per "lavori" appartiene alla categoria delle Centrali di committenza (484 su 3314); è invece 11% nei servizi e nelle forniture. Il numero dei soggetti abilitati per i contratti di partenariato è pari al 38% del totale nel caso dei "lavori" e al 36% nel caso dei servizi e forniture. Il numero complessivo delle amministrazioni convenzionate per il settore lavori è pari a n. 7202. Nel report si evidenzia una distribuzione di centrali di commit-

tenza pressoché uguale per i lavori: meno del 30% delle centrali ha tra 0 e 3 amministrazioni convenzionate, il 24% ne ha tra 3 e 6, il 23,6% ne ha tra 6 e 12 e il 23,1% ne ha più di 12. La stessa dinamica si osserva per le centrali di committenza qualificate per il settore servizi e forniture. Se si considerano entrambi i settori di qualificazione, il numero complessivo delle centrali di committenza qualificate per un settore o per entrambi è pari a 537 su 599 codici fiscali di amministrazioni che si sono

dichiarate centrali di committenza e hanno inviato la domanda di qualificazione. Per calcolare tale statistica, sono stati calcolati i codici fiscali univoci nel database.

Dal punto di vista territoriale il report Anac mette in evidenza l'elevata percentuale di centrali di committenza sul totale delle amministrazioni qualificate nella regione considerata per l'Emilia-Romagna (il 31,6%) e la Basilicata (il 30,2%) per il settore lavori. Inoltre, nello stesso settore, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Campania presentano le più alte percentuali di centrali di committenza sul totale delle centrali stesse nel panorama nazionale.

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Cisambiente

«Accelerare utilizzo rifiuti per produrre energia» —p.19

«Accelerare utilizzo rifiuti per produrre energia»

Clean industrial deal

Leonessi (Dg Cisambiente): «Strada maestra per la decarbonizzazione»

Avviato confronto con le istituzioni Ue sulle politiche e sulle strategie ambientali

Nicoletta Picchio

Accelerare l'utilizzo dei rifiuti per produrre energia e contemporaneamente ridurre le emissioni di Co2. È la via per una decarbonizzazione che non danneggia la competitività dell'Italia e dell'Europa. «L'utilizzo del rifiuto diventa un imperativo per raggiungere gli obiettivi europei. È la strada maestra per la decarbonizzazione», afferma Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente, l'associazione di Confindustria che riunisce oltre 1400 aziende che operano nella filiera della tutela ambientale.

Nei giorni scorsi i vertici dell'associazione hanno avuto alcuni incontri a Bruxelles per un confronto con le istituzioni Ue sulle politiche ambientali da mettere in atto, in vista del Clean Industrial Deal. Un dialogo, annuncia Leonessi, che proseguirà sistematicamente nelle prossime settimane, per allargare la consapevolezza e il consenso su una strategia ambientale che abbia il suo perno sulla raccolta e utilizzo dei rifiuti. «La spinta sull'elettrico ha comportato effetti negativi su filiere

importanti. Se vogliamo realizzare un autentico Green Deal senza mettere a repentaglio la nostra industria, anzi creando opportunità di investimenti, occupazione e innovazione, occorre accelerare sull'utilizzo dei rifiuti, valorizzando la filiera e considerandoli non uno scarto ma una risorsa», continua Leonessi.

«La nostra attività a Bruxelles continua - ha insistito anche il presidente di Cisambiente, - Donato Notarangelo - non solo per creare armonia normativa e strategie comuni a livello Ue, ma anche per presentare le eccellenze italiane in ambito ambientale. Abbiamo casi di innovazione e best practices di aziende che possono essere un riferimento a livello internazionale. Un'economia circolare non può che partire dal know how delle aziende del recupero e del riciclo».

Alcuni rifiuti, spiega Leonessi, possono riportare la materia alla produzione. Altri possono essere fonti di energia, con una bassa emissione di Co2. Alcuni esempi: dal rifiuto umido, grazie alle tecnologie, si può ottenere biometano, biometanolo, idrogeno. La parte

secca dei rifiuti (carta, alluminio, acciaio) può riportare la materia alla produzione. Lo scarto finale dell'umido diventa materiale per realizzare CSS, Combustibile Solido Secondario. Un combustibile, spiega il direttore generale di Cisambiente, che può essere equiparato al carbone e può sostituirlo in una percentuale compresa tra il 40 e il 60%, ma che inquina molto meno: a parità di elettricità prodotta l'impiego di CSS riduce le emissioni di Co2 di circa il 70% rispetto al carbone, con costi più bassi fino a 20 volte. «Sarebbe importantissimo che parte del fabbisogno nazionale di energia possa derivare da questa fonte», dice Leonessi, aggiungendo che andrebbero accelerate le autorizzazioni per gli impianti. «Sarebbero necessari impianti piccoli e di prossimità. Tra i nostri oltre 1400 associati ce ne sono circa 200 che si stanno muovendo in questa direzione. Da parte del governo abbiamo ascoltato, il ministro Gilberto Pichetto Fratin è sensibile alle nostre istanze, ma la burocrazia locale ancora frena», continua il direttore generale. Ora tra le sfide di Cisambiente c'è anche un progetto che riguarda la difesa: Leonessi ha inviato una lettera al ministro Guido Crosetto per l'utilizzo di materiali Raee, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. «Si possono utilizzare vecchie apparecchiature: per fare un esempio, da una radiotrasmittente militare si può ricavare materiale per produrre nuovi telefoni. L'Italia può essere piena di materie prime. Si tratta di recuperarle dove sono, grazie all'uso intelligente dei rifiuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LUCIA LEONESSI
Direttore Generale
Cisambiente



DONATO NOTARANGELO
Presidente
Cisambiente



Acciaio, lo Stato cede l'ex Ilva Scelti gli azeri di Baku Steel

Urso: «La proposta migliore secondo i commissari». Ora parte la negoziazione

I commissari dell'ex Ilva hanno dato il via libera agli azeri di Baku Steel: la loro offerta per rilevare Acciaierie d'Italia è risultata migliore rispetto a quella degli indiani di Jindal Steel. La conferma alle indiscrezioni che da giorni trapelavano sull'esito della trattativa è arrivata dal ministro delle Imprese Adolfo Urso: «I commissari mi hanno preannunciato che invieranno una richiesta formale per essere autorizzati a un negoziato con il soggetto internazionale che ha fatto la proposta migliore, che verosimilmente sarà quella della compagine azera». Richiesta formale che è arrivata nel pomeriggio di ieri: «La decisione — si legge nella nota stampa diffusa al proposito — è maturata al termine di un'attenta e approfondita analisi delle offerte di rilancio pervenute. Il processo di selezione ha valutato diversi fattori, tra cui la solidità finanziaria dei candidati, la sostenibilità industriale delle rispettive proposte e i benefici in termini di occupazione e per le comunità locali». Ora toccherà al governo dare l'ok definitivo. E non è escluso che in fase di negoziazione gli indiani di Jindal Steel possano essere coinvolti dagli stessi azeri per



Ministro
Adolfo Urso, 67 anni, titolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy

evitare qualsiasi tipo di ricorso. Al pari di Invitalia (al 10%), così come Baku Steel coinvolgerà lo Stato azero attraverso la società Azerbaijan Investment Company Ojsc.

Baku Steel gestisce un'acciaieria con una capacità produttiva di 800 mila tonnellate all'anno e si è impegnata a portare un rigassificatore nel porto di Taranto. In tal modo gli azeri garantiscono la disponibilità del gas che servirà alla transizione di Acciaierie d'Italia, cioè il passaggio dagli altiforni ai forni elettrici per realizzare quella decarbonizzazione produttiva indicata come priorità del bando di

vendita dei commissari. L'offerta azera, risultata migliore, si sarebbe attestata — senza considerare gli investimenti — sopra il miliardo di euro (600 milioni più la valorizzazione del magazzino a circa 500 milioni) contro poco più di 600 milioni degli indiani (120 a cui si aggiunge la valorizzazione del magazzino a circa 500 milioni).

Nella proposta di Baku gli occupati effettivi dovrebbero essere circa 7.800 (rispetto ai poco meno di 10 mila che costituiscono a oggi l'organico di AdI), con soltanto un altoforno e due forni elettrici, che col tempo dovrebbero diventare tre (mentre l'altoforno verrebbe chiuso nel medio periodo). Numeri che saranno tema di trattativa con i sindacati: «Prima dell'avvio della trattativa con gli azeri — ha subito precisato Rocco Palombella, segretario generale Uilm — diventa imprescindibile un incontro sindacale per conoscere i contenuti dell'offerta». Anche la Fim Cisl, con il segretario Valerio D'Alò, chiede un coinvolgimento diretto e la Fiom Cgil, con Loris Scarpa, «la piena occupazione, la decarbonizzazione e la presenza dello Stato».

M. Bor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,1

miliardi

L'offerta di Baku Steel per l'ex Ilva, così ripartita: 600 milioni più la valorizzazione del magazzino a circa 500 milioni (investimenti esclusi)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



INTESA *Sisma, pratiche digitalizzate*

Semplificare e velocizzare le attività di recupero dei documenti cartacei e delle pratiche edilizie, attraverso la digitalizzazione dei processi, nei 182 comuni delle regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. È questa la finalità del Protocollo d'Intesa che è stato firmato a Palazzo Wedekind dal Commissario Straordinario al sisma 2016, **Guido Castelli**, e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche delle quattro regioni interessate. Erano presenti i Soprintendenti **Giuseppina Rigatuso** per l'Abruzzo, **Ferdinando Salemme** per il Lazio, **Benedetto Luigi Compagnoni** per le Marche e **Francesca Valentini** per l'Umbria. L'intervento, con una dotazione complessiva di 20,5 milioni euro, è previsto all'interno del Piano nazionale complementare sismi 2009-2016 (Sub-misura A1.2) per la realizzazione di sistemi informativi per la gestione digitale in tempo reale di servizi, ed è volto alla creazione di archivi centralizzati e digitali di un milione di pratiche edilizie comunali.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Il ministero dell'ambiente ha pubblicato l'avviso per concedere contributi a fondo perduto

Rinnovabili negli edifici p.a.

Stanziati 232 mln per sostenibilità ed efficienza energetica

DI MASSIMILIANO FINALI

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica guidato dal ministro **Gilberto Pichetto Fratin** ha pubblicato l'avviso 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale. Il bando Cse 2025, con una dotazione finanziaria di 232 milioni di euro, opera attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Accesso vietato ai comuni in dissesto finanziario

Possono beneficiare delle agevolazioni le amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale che realizzano gli interventi ammessi al bando. Tali soggetti, alla data di presentazione dell'istanza di concessione, non devono trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario.

Ammessi interventi su edifici pubblici

Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici insistenti sul territorio nazionale, di proprietà dei soggetti beneficiari e che siano nella disponibilità degli stessi, restando, pertanto, espressamente escluse fattispecie di detenzione o possesso da parte di terzi, fatti salvi i casi in cui gli edifici oggetto di intervento o parte di essi siano utilizzati a titolo gratuito da altre amministrazioni pubbliche. Gli edifici devono essere adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all'esercizio di attività economica in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economica per almeno l'80

per cento del loro volume lordo climatizzato. I progetti dovranno prevedere la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall'attestato di prestazione energetica. Sono ammessi investimenti su impianti fotovoltaici e servizi connessi, impianti solari termici e servizi connessi, impianti a pompa di calore per la climatizzazione e servizi connessi, sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, sistemi ibridi e servizi di certifi-


cificazione energetica. Non sono in nessun caso ammissibili gli interventi su edifici non in possesso dei requisiti di agibilità. Gli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammissibili esclusivamente in via complementare rispetto all'intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all'intervento di efficientamento.

Contributo del 100% della spesa ammissibile

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili. L'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a 40 mila euro e superiore a 221 mila euro. Le agevolazioni non sono cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altra agevolazione pubblica a qualsiasi titolo concessa. Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili sul "Mepa" a decorrere dall'8 aprile 2025. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le istanze di concessione devono essere presentate su piattaforma telematica di Invitalia a decorrere dalle ore 10 del 5 maggio 2025, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e, comunque, non oltre il 30 settembre 2025. La procedura di compi-

lazione sarà resa disponibile, nell'ambito della predetta piattaforma informatica, a decorrere dalle ore 10 del 15 aprile 2025.

© Riproduzione riservata



Il ministro Gilberto Pichetto Fratin



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



INTERVISTA A SABINO CASSESE

«Università telematiche, c'è un vuoto di formazione critica»

di Marco Rogari



Giudice emerito della Corte costituzionale. Sabino Cassese

«C'è un pericolo di un vuoto di formazione critica». Lo dice al Sole 24 Ore Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, guardando alla vertiginosa crescita degli iscritti alle università telematiche, «istituzioni spesso improvvisate». — a pag. 15

«Università telematiche, il vero pericolo è il vuoto di formazione critica»

L'intervista — Sabino Cassese

Marco Rogari

«C'è un pericolo di un vuoto di formazione critica». Lo dice chiaramente Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e già ministro della

Funzione pubblica nel governo Ciampi, guardando alla vertiginosa crescita degli iscritti alle università telematiche e al continuo estendersi del raggio d'azione di questi atenei. È un fenomeno che riguarda «istituzioni che sono spesso improvvisate» e che Cassese definisce «molto preoccupante».

Negli ultimi 10 anni in Italia le università telematiche hanno registrato una crescita vertiginosa di iscritti. Professore, che cosa ne pensa di questo boom?

È un fenomeno molto preoccupante per diversi motivi. Il primo è che si tratta di una crescita improvvisa, affrettata, non programmata, di istituzioni che non hanno una buona dotazione di strutture di ricerca e didattiche, che hanno pochissimi insegnanti di ruolo e affidano l'insegnamento a persone anche esperte, ma senza sufficiente pratica di insegnamento, in una condizione di perenne provvisorietà.

Come giudica il sostanziale primato del nostro Paese per il maggior numero di atenei digitali nella Ue?

C'è, da un lato, un problema che riguarda le università degne di questo nome, sia pubblica, sia private, che non riescono a organizzarsi in modo da affrontare il maggiore problema: l'Italia sta tra i fanalini di coda per quanto riguarda il numero di laureati in proporzione alla popolazione, nell'area europea. Dall'altro lato, c'è un difetto del sistema scolastico superiore, in cui è carente

l'orientamento degli studenti.

Anche recentemente c'è chi ha chiesto di valutare la qualità delle università telematiche al fine di evitare qualsiasi facilitazione nel conseguimento del titolo di studio. Lei è d'accordo?

Quelle che chiamiamo università telematiche tradiscono l'impostazione delle università moderne. Il modello contemporaneo di università nasce ad opera di un grande filosofo, linguista, diplomatico e ministro prussiano. Si chiamava Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835). Era fratello maggiore del grande naturalista Alexander e amico di Goethe. Fu il fondatore dell'università di Berlino, che porta il suo nome. Secondo Humboldt, l'università è una «comunità di studenti e di studiosi»; non quindi soltanto un luogo nel quale si impartiscono lezioni, ma un luogo con attrezzature come le biblioteche, dove poter organizzare seminari, discutere, allenare alla critica. Questi elementi mancano alle cosiddette università telematiche.

Secondo lei, esiste un pericolo reale di lauree «troppo facili»?

C'è un pericolo ancora maggiore, quello di un vuoto di formazione critica. I dati che si traggono dall'anagrafe nazionale degli studenti universitari mostrano che i passaggi dalle università statali a quelle telematiche sono tre volte i passaggi nella direzione opposta e che le università telematiche sono cresciute, in termini di iscritti, 8 volte negli ultimi 13 anni. Un tasso di crescita troppo forte per poter essere retto da istituzioni che sono spesso improvvisate.

Gli iscritti agli atenei a distanza rappresentano ormai più del 13% della popolazione universitaria italiana. Qualcuno la definisce la via maestra nell'era del digitale. Il suo giudizio qual è?

È molto dubbio che quelle che chiamiamo università telematiche corrispondano al modello



universitario definito agli inizi dell'Ottocento da quel grande studioso tedesco, un luogo di apprendimento, non un corsificio, dove si impara non solo dagli insegnanti ma anche dai propri colleghi, dove vi sono biblioteche, luoghi nei quali si può studiare, dove si trascorre anche l'intera giornata.

Come valuta la riforma varata alla fine dello scorso anno che di fatto raddoppia il rapporto docenti/alunni rispetto al passato?

Un passo avanti, ma insufficiente. Più in generale, occorre partire dalla Costituzione, secondo la quale i capaci e meritevoli hanno diritto di arrivare ai più alti gradi degli studi. È una promessa costituzionale che non è stata mantenuta dallo Stato, che avrebbe dovuto assicurare un vero e proprio diritto allo studio, organizzare la rete universitaria, decentrando, moltiplicando le sedi, offrendo borse di studio: diritto allo studio, non un diritto al titolo.

Lei non pensa che le università "online" potrebbero avere un ruolo decisivo anche per l'attuazione della riforma di medicina che prevede la formazione di 50mila studenti già nel primo semestre?

Se questo avverrà molti scapperanno dal nostro paese perché non vorranno essere curati da persone che hanno sentito lezioni di medicina dal video, non sono stati in una corsia di ospedale, non hanno imparato ad esercitare il mestiere di chirurgo praticandolo e così via.

Già oggi gli atenei telematici garantiscono una fetta cospicua dei crediti agli aspiranti docenti, che, per effetto di una delle linee guida tracciate dal Pnrr, sono chiamati ad aggiungerne 60 alla laurea. È questa, a suo parere, la strada che occorre continuare a percorrere?

Qui c'è una responsabilità delle università statali e private e della loro limitata disponibilità in proposito. Ma vorrei aggiungere, più in generale, che, così come gli aspiranti laureati delle università telematiche non possono essere buoni studenti perché non fanno parte di una comunità, non lavorano nelle biblioteche, non discutono con i professori, nello stesso modo i docenti che hanno svolto corsi di formazione da lontano, con strumenti telematici, non possono esser buoni "mentori". E bisognerebbe parlare anche delle università telematiche come imprese, a fine di profitto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

13%

UNIVERSITARI A DISTANZA

Gli iscritti alle università online rappresentano ormai più del 13% della popolazione universitaria italiana. I passaggi dalle università statali a

quelle telematiche sono tre volte i passaggi nella direzione opposta. Le università telematiche sono cresciute, in termini di iscritti, 8 volte negli ultimi 13 anni

«UNA CRESCITA
VERTIGINOSA
CHE RIGUARDA
ISTITUZIONI SPESSO
IMPROVVISATE,
SENZA STRUTTURE
DIDATTICHE»



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Giurista.

Sabino Cassese. Tra le altre cose è stato ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi (1993-1994) e giudice della Corte costituzionale (2005-2014).



Società tra professionisti tenute alla stipula

Domande & Risposte

L'articolo 1, comma 101, della legge 213/2023 prevede che le imprese siano tenute a stipulare la copertura per i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025. Entro quale data, dunque, bisogna stipulare la copertura in base alla legge: 31 marzo o 1 aprile?

L'espressione «entro il 31 marzo» significa che la data ultima entro cui stipulare una polizza a copertura dei rischi catastrofali è proprio il 31 marzo. Pertanto il 1° aprile 2025 tutte le imprese tenute a iscriversi nel relativo Registro dovranno essere assicurate da una polizza conforme alle previsioni di legge. Eventuali polizze in corso al 1° aprile, relative a rischi Cat Natma non conformi, potranno essere mantenute in vita a condizione che vengano adeguate alle prescrizioni di legge entro il prossimo rinnovo o la prima scadenza di pagamento utile.

In presenza di polizza collettiva ad adesione (contraente collettivo e singoli assicurati), a quali scadenze si applica la disciplina transitoria? A quella del contratto collettivo o dei singoli periodi di copertura delle adesioni individuali?

Dalla data di scadenza delle singole coperture individuali, che dovranno dunque essere adeguate a legge entro la data del loro eventuale rinnovo.

I soggetti e gli enti tenuti ad assicurarsi sono solo le imprese nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

No. L'interpretazione prevalente, tesa ad ampliare la platea degli assicurati, è coprire le esigenze di rischio anche dei soggetti meno dimensionati (come artigiani e piccoli imprenditori) e più in generale di tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel Registro delle imprese, in

qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti.

Il libero professionista, anche se inserito in uno studio professionale associato, è tenuto ad assicurarsi?

No, non si tratta infatti di soggetto tenuto ad iscriversi al Registro delle imprese. Non è tenuto ad assicurarsi nemmeno lo studio professionale associato per la medesima ragione. Al contrario le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), in quanto iscritte al Registro delle imprese, sono considerate, secondo l'opinione prevalente, obbligate, anche se la loro attività prevalente non è assimilabile a quella di una vera e propria impresa.

La copertura obbligatoria prevista dalla legge 213/2023 copre tutte le casistiche di evento naturale catastrofale e tutti i danni provocati dall'evento alle immobilizzazioni oggetto di garanzia?

No. Gli eventi coperti obbligatoriamente e tassativamente sono terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Non sono compresi, tra gli altri, le bombe d'acqua, i maremoti e le eruzioni vulcaniche. I danni coperti sono quelli direttamente arrecati dall'evento ai beni in garanzia, con esclusione dei danni indiretti quali la perdita di produttività e di profitto. E con esclusione dei danni (con) causati dal comportamento attivo dell'uomo e da eventi catastrofali non naturali (ad esempio guerra od esplosioni nucleari)

E' possibile chiedere all'assicuratore una copertura più ampia, che comprenda anche gli eventi e i danni che non rientrano nel perimetro della garanzia di legge, come ad esempio l'indennizzo per la perdita di

guadagno a causa della forzata inattività (business interruption)?

Sì, è possibile e in certi casi auspicabile. La compagnia non sarà però sempre tenuta ad assumere quei maggiori rischi, ma lo potrà fare se avrà realizzato un prodotto idoneo a coprirli.

Quali compagnie distribuiscono le coperture cat nat di legge? E in cosa consiste il loro obbligo a contrarre?

Sono le compagnie abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» danni, che già svolgano o comunque intendano svolgere «attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo» aventi ad oggetto gli specifici eventi catastrofali precedentemente descritti. Sono assoggettate all'obbligo a contrarre e dunque (almeno potenzialmente, si veda a pagina 24) tenute a quotare e accettare, alle condizioni di legge, tutte le proposte di copertura loro presentate dalle imprese tenute ad assicurarsi. Eventuali abbinamenti con altre garanzie aggiuntive potranno essere proposti alla clientela, in aggiunta alla copertura base di legge, soltanto in via opzionale, a scelta della clientela medesima.

Tra le immobilizzazioni materiali che devono essere coperte rientrano anche i fabbricati, che talvolta possono essere in proprietà con altri soggetti, magari non imprenditori, o inseriti in complessi condominiali. Il proprietario imprenditore li deve comunque assicurare, comprendendo nella polizza le parti comuni?

Sì, in questo senso dispone l'articolo 1 del Dm 18, che descrive il fabbricato come l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate «nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni»

— **Francesca Colombo**

© RIPRODUZIONE RISERVATA





CONSIGLIO DI STATO

Ok al compenso di un euro al professionista. Perché ne ha un ritorno d'immagine che fa curriculum, cioè un vantaggio indiretto

- Ferrara a pag. 31 -

Per la Cassazione il professionista può accettare incarichi gratuiti per vantaggi indiretti

Equo compenso rinunciabile

Sì alla parcella di 1 € a fronte di un guadagno in immagine

DI DARIO FERRARA

Non può essere sospeso dall'Ordine il professionista che accetta dal Comune l'incarico a un euro. E ciò perché ne ha un ritorno d'immagine che fa curriculum, cioè un vantaggio indiretto che aumenta le chance di ottenere un vantaggio economico. Il professionista, d'altronde, può rinunciare al compenso non solo per affetto o beneficenza ma anche per ragioni di ordine sociale e per convenienza: la natura onerosa del contratto d'opera professionale costituisce un elemento normale ma non essenziale. Il Consiglio di Stato, nel caso specifico, ha accertato la legittimità della gara, che prevede un ampio fondo spese oltre che il compenso simbolico: risulta dunque legittimo per l'architetto rinunciare al compenso in modo da acquisire requisiti per partecipare ad altri bandi pubblici. Così la Corte di cassazione civile, sez. seconda, nell'ordinanza n. 7431 pubblicata del 20/03/2025.

Casi eccezionali. Accolto il ricorso dell'interessato: la Suprema corte decide nel merito cancellando la sospensione di sessanta giorni dall'esercizio della professione inflitta all'incolpato dal Consiglio di disciplina dell'Ordine per aver accertato l'incarico praticamente gratis per la realizzazione del nuovo strumento urbanistico di un Comune capoluogo. Il Consiglio nazionale conferma la sanzione sul rilievo che l'urbanista ha falsato gli equilibri di mercato precludendo importanti opportunità

professionali «a chi più dignitosamente non ha ritenuto di prestarsi a svolgere gratuitamente un'opera tanto importante, anche dal punto di vista economico». E che ha consentito al Comune di ottenere «a un prezzo simbolico un'opera che non avrebbe potuto realizzare al suo giusto prezzo». Il tutto mentre il codice deontologico consente di rinunciare al compenso soltanto «in casi eccezionali» e «per comprovate ragioni». Trova ora ingresso la censura secondo cui aver partecipato al bando e vinto la gara non costituisce concorrenza sleale.

Promozione esterna. È vero: il bando nel caso specifico prevede solo un rimborso spese fino a 250 mila euro, mentre gli appalti pubblici sono «contratti a titolo oneroso». La ratio della norma, tuttavia, è garantire un mercato concorrenziale: un contraente che si propone a titolo gratuito probabilmente non è affidabile. Ma la garanzia di serietà, scrivono gli Ermellini, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale. Senza dimenticare che alle gare pubbliche possono partecipare anche figure del terzo settore, per natura prive del fine di lucro. E dunque le finalità per le quali un soggetto può essere ammesso come parte di un contratto pubblico possono prescindere dalla stretta utilità economica. Insomma: anche la potenziale promozione esterna del professionista può costituire una controprestazione nel contratto pubblico, an-

che se il risultato è aleatorio. E sempre a patto che la stazione appaltante garantisca la par condicio fra i potenziali contraenti.

Modalità alternativa. I compensi professionali, poi, sono liberalizzati mentre i minimi operano solo in ipotesi residuali. La rinuncia agli emolumenti costituisce illecito disciplinare quando integra l'accaparramento dei clienti a danno dei colleghi. Ma non quando è decisa in cambio di un vantaggio indiretto, che non deve essere per forza finanziario e può assumere una valenza economica quando si risolve in un ritorno di carattere immateriale in prospettiva ulteriori vantaggi: ad esempio rendere il proprio profilo professionale più competitivo per ottenere altri incarichi, ciò che costituisce una modalità alternativa per osservare il requisito dell'onerosità. Spese dell'intero giudizio compensate per la novità della questione.

© Riproduzione riservata



La Corte di cassazione



La guida

Polizze e calamità,
le regole base
sui contratti
per le imprese



— Inserito
alle pag. 23-26

L'obbligo di assicurazione parte tra tanti dubbi (e resta l'ipotesi rinvio)

Il quadro. Il vincolo scatterà dal 31 marzo (salvo proroghe dell'ultima ora) per tutte le aziende iscritte al Registro imprese. Sulla determinazione della platea pesa il problema di estenderla per ripartire il più possibile rischi di dimensioni enormi

Pagina a cura di

Maurizio Hazan

Il nuovo obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali (in gergo, *cat nat*) - imposto a tutte le imprese italiane (e straniere stabilite in Italia) iscritte nel relativo Registro - scatterà dal 31 marzo. Il termine potrebbe essere rinviato di pochi mesi, anche perché il mondo delle imprese è in pressing: si sta studiando una nuova proroga, dopo quella che aveva già fatto slittare l'originaria data del 31 dicembre 2024.

L'esigenza di cautelarsi dai rischi catastrofali, affidandone almeno in parte la copertura al sistema assicurativo privato e alleggerendo i costi per il sistema pubblico di protezione civile, era già da molto al centro dei dibattiti. Ma solo in tempi recenti si è avvertita forte la necessità di un'azione concreta, per la sempre maggiore esposizione dell'Italia a fenomeni naturali estremi (specie sismici o alluvionali). Il problema è sentito a livello internazionale, ma con particolare profondità nel nostro Paese, che da un lato è più esposto di altri e dall'altro ha una altissima quota di ricchezza investita in immobili senza un adeguato accesso a strumenti di copertura assicurativa da quei rischi.

La necessità

Si è scelto, dunque, di superare que-

sta inerzia (in parte alimentata dalla convinzione di poter sempre contare su sostegni pubblici in caso di calamità), imponendo il nuovo obbligo assicurativo. La sua disciplina è stata introdotta dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e poi completata dal Dm 18 del 30 gennaio 2025, con cui il ministero delle Imprese (Mimit) ha attuato l'articolo 1, comma 105 della norma primaria dettando la regolamentazione di dettaglio e operativa dei nuovi impegni di copertura.

Non è stato un percorso facile né è stato agevole trovare la quadratura regolamentare: la copertura assicurativa degli eventi catastrofali è ope-

razione complessa, che pone svariati problemi di sostenibilità tecnica tipica dei rischi di proporzioni eccezionali. La dimensione, il più possibile ampia, della platea assicurata è ovviamente un elemento fondamentale per favorire un gioco mutualistico efficace ed efficiente. Ciò nonostante si è ritenuto preferibile non estendere, almeno in questa prima fase, l'obbligo a tutti i proprietari di immobili, ma di limitarlo alle imprese, tutelando la forza produttiva del Paese, tra l'altro più capace di ammortizzare i nuovi costi di copertura.

Il perimetro

Tutte le imprese? Nonostante alcune incertezze interpretative originate dalla non cristallina previsione dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 (si veda a pagina 25), la ratio legis va nella direzione di ampliare, piuttosto che restringere, il campo di applicazione degli obblighi assicurativi, da intendersi riferiti a tutte «le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti» (in questo senso dispone la relazione illustrativa del Dm 18).

Non solo: sembra che quell'iscrizione valga di per sé a individuare i soggetti (enti, privati o pubblici, o persone fisiche) tenuti all'obbligo, a prescindere dalla qualifica dell'attività da loro in concreto svolta, che in taluni casi potrebbe essere poco assimilabile a una classica attività di impresa (come nel caso delle società tra professionisti e di quelle tra avvocati, Stp e Sta, si veda a pagina 25 e «Il Sole 24 Ore» del 17 marzo).

Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura (si veda a pagina 26).

La mano pubblica

Il nuovo sistema di copertura, peral-



tro, prevede un'innovativa compartecipazione tra pubblico e mercato

assicurativo, dando vita a un modello integrato che è lecito pensare si possa replicare in altri ambiti di rischio socialmente impattanti (come i nuovi rischi tecnologici, quelli correlati alla non autosufficienza e alcuni sanitari). La legge 213 prevede (articolo 1, commi 108 e 109) l'intervento riassicurativo della Sace, che concederà alle compagnie assicurative (che abbiano aderito a una convenzione a tal fine stipulata) una copertura massima del 50% degli indennizzi erogati per gli eventi catastrofali obbligatoriamente assicurati. Ciò nei limiti di 5 mila milioni di euro per anno e con il suppor-

to di una garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Modalità e incognite

Come di regola avviene quando viene imposto un obbligo di copertura, anche per le cat nat è il legislatore a stabilire le coordinate delle garanzie assicurative obbligatorie. Il suo contenuto si ricava dal Dm 18/2025, che disegna una sorta di contratto base, al cui rispetto dovranno conformarsi tanto le imprese assicurate quanto le compagnie che assicureranno quei rischi (in adempimento di un vero e proprio *obbligo a contrarre*, si veda a pagina 24) loro imposto in termini simili, ma non del tutto sovrapponibili, a quello previsto per gli assicu-

ratori della Rc auto).

Senonché il risultato finale, per quanto frutto di un profondo lavoro di elaborazione tecnica, lascia ancora aperte molte questioni applicative su cui tanto il comparto imprenditoriale quanto il mercato assicurativo si stanno interrogando, soprattutto per quel che attiene al concreto perimetro di operatività dei nuovi impegni di garanzia.

Ciò crea, in questa fase di avvio, più di qualche difficoltà operativa di cui, in queste pagine proveremo, almeno in parte, a dare atto. Tenendo anche conto delle prime indicazioni operative giunte negli ultimi giorni con le faq pubblicate dall'Ania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

2,4%

Abitazioni coperte

Nel panorama europeo l'Italia è il paese più esposto al rischio di terremoti e alluvioni e con la più alta quota di ricchezza, oltre due terzi, investita in case e immobili. Tuttavia, solo il 2,4% delle abitazioni è coperto da rischi relativi a catastrofi naturali

35 miliardi

Dieci anni di danni

A livello mondiale, nel 2023, l'ammontare complessivo delle perdite causate da catastrofi naturali è stato di circa 250 miliardi di dollari, di cui solo 95 risarciti dalle assicurazioni. In Europa, invece, le perdite ammontano a 83 miliardi di dollari e solo 17 miliardi risultano assicurati. In Italia, facendo il conto degli ultimi dieci anni, il valore delle perdite causate dai disastri naturali è pari a 35 miliardi di dollari

3,4%

Microimprese coperte

Secondo i dati Ania solo il 3,4% delle ubicazioni riferite a microimprese sono coperte da assicurazioni contro le alluvioni e solo l'8,4% contro i terremoti. Percentuali basse anche per le piccole imprese, assicurate al 28,2% contro le alluvioni e al 32,2% contro i terremoti. I dati migliorano fra le medie imprese, assicurate per circa due terzi, mentre le grandi imprese risultano quasi interamente assicurate

1 milione

Sanzioni

Per le imprese che non rispettano l'obbligo di dotarsi della polizza anticatastrofi sono previste sanzioni da 200 mila a 1 milione di euro, e l'esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche

35%

Perdite coperte

Secondo l'Autorità europea delle assicurazioni (Eiopa) nel 2019 in Europa solo il 35 per cento delle perdite connesse a eventi naturali catastrofali era assicurato. Più recentemente, un discussion paper congiunto della Bce e dell'Eiopa ha confermato che negli Stati membri, in media tra il 1980 e il 2021, solo un quarto dei danni climatici era coperto da rimborsi assicurativi

1,9%

Incidenza polizze sul Pil

Nel 2021, ultimo dato disponibile, l'incidenza dei premi del ramo danni sul Pil era appena dell'1,9 per cento contro una media Ocse del 4,9 per cento (4,6% in Francia, 3,9% in Germania, 2,9% in Spagna e 2,9% nel Regno Unito)





Maggio 2012. Il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna ha danneggiato anche i magazzini per la stagionatura del Parmigiano Reggiano (nella foto, un deposito crollato a San Possidonio, provincia di Modena)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



I casi da coprire
Restano fuori bombe d'acqua,
eruzioni e danni indiretti — p.24

Con le polizze una copertura dalla portata limitata

Il perimetro. Protezione contro sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. No a bombe d'acqua ed eruzioni. Spazio alla liquidazione anticipata

Pagina a cura di

Maurizio Hazan

nuovi obblighi non coprono tutte, ma solo alcune tipologie di catastrofi: quelle previste dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023, cioè frane, sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Un elenco tassativo che l'articolo 3 del Dm attuativo (il 18/2025) prova a specificare in termini descrittivi e tali da chiarire che, *a contrario*, fenomeni come bombe d'acqua, maremoti ed eruzioni vulcaniche, pur assimilabili a quelli da coprire, non sono coperti.

Quale che sia l'evento, il Dm pone un limite di tempo – tre giorni dalla prima manifestazione – entro cui la prosecuzione/continuazione/reiterazione di un dato fenomeno fa sì che lo si debba considerare come un unico episodio e, dunque, un unico sinistro (quindi, con unico massimale e unica franchigia/scoperto).

Non è invece chiaro quale debba essere l'intensità e l'impatto sulla popolazione per far sì che un evento possa ritenersi davvero calamitoso e catastrofe, per far scattare la copertura. In caso di dichiarazione di stato d'emergenza o di calamità da parte delle autorità competenti, il problema non parrebbe porsi. Potrebbero però accadere terremoti, alluvioni o frane molto localizzati e tali da danneggiare solo qualche singolo immobile. Qui il dubbio rimane, salvo che il contratto preveda comunque ed espressamente l'indennizzo anche in tali ipotesi.

Danni indennizzabili ed esclusi

Sono quelli direttamente e materialmente cagionati dalla forza dell'evento ai beni oggetto di copertura

(si veda sulla destra e a pagina 25). Lo dice l'articolo 1 della legge 213/2023 e lo conferma l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dm.

Quindi sono fuori dal perimetro di garanzia i danni prodotti *in occasione* dell'evento (si veda in alto).

Ma soprattutto non sono coperti i danni *indiretti* perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso del danno della perdita di produttività per interruzione forzata dell'attività (*business interruption*). Può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa.

Il Dm regola le fattispecie non coperte dalla garanzia obbligatoria, tra cui i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo: le semplici omissioni di misure preventive di sicurezza non escludono dunque le garanzie, mentre potrebbero non esser coperti danni da eventi causati, ad esempio, dall'urbanizzazione di territori senza adeguate cautele o dalla costruzione di dighe o di fabbricati in contesti territoriali inadatti, alterando l'equilibrio idrogeologico dei luoghi. Altri eventi catastrofali indotti, anche indirettamente, da atti di guerra, energia nucleare o inquinamento non sono in garanzia.

Esclusi dalla copertura pure i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto dopo la data di costruzione. Non è chiaro se l'esclusione riguardi le singole porzioni di fabbricato interessate dall'abuso (come una sopraelevazione irregolare) o l'intero complesso immobiliare. Neppure è chiaro se

l'abuso debba esistere – come ragionevole – al momento del sinistro e non invece al tempo della stipula. Se però l'irregolarità emergesse già in sede assuntiva, la compagnia dovrebbe tenerne conto in sede di quotazione tariffaria, mentre una eventuale dichiarazione mendace di regolarità amministrativa potrebbe dar luogo alle conseguenze previste dagli articoli 1892 e 1893 del Codice civile.

Le parti possono concordare scoperti non superiori al 15%, salvo si tratti di grandi imprese o di valori assicurati superiori a 30 milioni di euro. In questi ultimi casi, la percentuale di scoperto è liberamente negoziabile, dovendosi ritenere che assicurati di tale dimensione possano sostenere in proprio le conseguenze del rischio. Seguendo la stessa logica, anche i limiti di indennizzo possono variare in funzione del maggiore o minore ammontare della somma assicurata.

Tempi di liquidazione e anticipi

Per quanto sia importante liquidare i danni rapidamente, il Dm non prevede alcuna tempistica né obbligo di pagamento di anticipi da imputarsi sulla futura liquidazione. Per colmare la lacuna, interverrà la legge quadro sulle ricostruzioni post calamità (approvata il 12 marzo), che mira a razionalizzare e snellire le procedure e le attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e ricorrono le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 23 di tale legge prevede, per le imprese che abbiano stipulato



una polizza sui danni a beni mobili e immobili e strumentali all'esercizio dell'impresa derivanti da eventi calamitosi (non solo naturali), la possibilità di chiedere al proprio assicuratore una liquidazione anticipata dell'indennizzo nel limite del 30% dell'ammontare previsto in polizza. Ciò per consentire loro di disporre subito di risorse in modo da procedere agli in-

terventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività produttive.

Le procedure di liquidazione dell'anticipo - per cui la norma detta tempi rapidi, anche in relazione alle modalità di accertamento del danno - saranno dunque applicabili anche - ma non solo - alle polizze cat nat, anche in assenza di espressa previ-

sione di contratto, e non potranno essere oggetto di esclusione o deroga contrattuale. Qui è espressamente stabilito che i beni oggetto di copertura sono quelli mobili e immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. Analogo chiaro vincolo di destinazione d'uso manca all'interno del Dm 18/2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Colpita e semiaffondata. Un'imbarcazione in rada a Castellamare di Stabia (Na) spinta sulla battigia dalla tempesta

Polizze catastrofali

Chi è esonerato assicurarsi

La Banca d'Italia

L'obbligo di assicurazione parte tra tanti dubbi (e resta ipotesi rinvio)

Settore	Indennizzo	Contributo
Edilizia	2,4%	0,25
Industria e artigianato	3,4%	0,25
Commercio	1 milione	0,25
Altre attività	355	1,9%

Con le polizze una copertura dalla portata limitata

Sulle imprese, anche il rischio di perdere tutte le agevolazioni

Per gli assicuratori l'obbligo a contare è stato attenuato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Percorso a ostacoli per adeguare i contratti

Polizze già esistenti

Il complesso lavoro sulla regolamentazione attuativa ha consumato molto del tempo che la legge 213/2023 aveva lasciato per consentire alle imprese e al mercato assicurativo di prepararsi al nuovo obbligo. Perciò il Dm attuativo (18/2025) ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso (erano 90, nella prima bozza) il termine entro cui le compagnie di assicurazione dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione («testi di polizza», dice il Dm).

Di certo la copertura, specie per le imprese più grandi, dovrà nascere da accurata trattativa, per cui le offerte a norma devono essere già oggi reperibili (e in effetti buona parte delle compagnie si è sostanzialmente adeguata). Discorso diverso per le polizze già in essere: l'articolo 11, comma 2 prevede che l'adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» (dove il quietanzamento è il primo pagamento di eventuali ratei di premio in scadenza).

Resta da capire quali siano le polizze «già in essere» che possono «attendere» sino al successivo rinnovo; non devono essere polizze su eventi naturali completamente diversi e non catastrofali (come la grandine), perché in tal caso l'impresa avrebbe bisogno tout court, e subito, di una nuova polizza cat nat di legge. Ma crediamo non debbano neppure essere polizze che comprendano (anche se con regole non adeguate al Dm) necessariamente tutte e tre le tipologie (sismi, frane e alluvioni) previste dalla legge. È preferibile ritenere che anche uno solo dei tre eventi tipizzati consenta la sopravvivenza della copertura, senza esporre l'impresa alle sanzioni (di cui si parla a pagina 24).

Nella procedura di adeguamento,

la compagnia dovrà distinguere i casi in cui il contratto sia in rinnovo. Per essi dovrà proporre un'appendice o una vera e propria sostituzione di contratto, con conseguente regolazione del premio ma verificando se il cliente che aveva altre coperture aggiuntive manifesti le stesse esigenze di garanzia o preferisca limitarsi, nel prosieguo, ai contenuti minimi previsti dal Dm (ferma restando la libertà delle parti di disdettare il contratto ed eventualmente rinegoziarlo, considerando l'obbligo a contrarre imposto alla compagnia).

Più complessa sarà la gestione dell'adeguamento in corso di rapporto, al primo quietanzamento utile. Qui non c'è facoltà di disdetta e il cliente può non voler adeguare alcunché, mantenendo il contratto vigente. La compagnia potrà proporre appendice integrativa o sostituzione del contratto, valutando l'adeguatezza della soluzione finale alle effettive esigenze e richieste del cliente (che potrà anche acquistare altrove la soluzione conforme a legge).

In entrambi i casi sarà opportuno, per quanto si può, avviare per tempo trattative per consentire all'assicurata una decisione consapevole e informata, anche dei rischi dell'eventuale inadempimento dell'obbligo. L'ambito relativamente stretto di copertura del modello di legge consente e rende spesso opportune soluzioni facoltative aggiuntive (come su eventi e beni non coperti e business interruption).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizze catastrofali
Chi esordisce con i costi

L'obbligo di assicurazione parte tra tanti dubbi (e resta l'ipotesi rinvio)

Tipologia	Indice	Indice
2.4%	35,000	
3.4%	1,000	
35%	1,0%	

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



La Lente

di **Valentina Iorio**

Catastrofi e imprese, spunta la proroga sulle polizze

Il governo sta valutando la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali. Secondo la normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi, le imprese devono sottoscrivere le polizze entro fine mese. La proroga è stata sollecitata più volte dalle associazioni imprenditoriali. Artigiani, commercianti e coop rappresentati da Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative avevano già giudicato la tempistica impraticabile. «Confidiamo che siano confermate le anticipazioni sul rinvio dell'obbligo», ha sottolineato ieri il presidente di Confartigianato Marco Granelli. «Oggi, un'impresa non è messa nelle condizioni di valutare la correttezza dei prezzi offerti dalle assicurazioni». Confindustria nei giorni scorsi aveva ribadito la richiesta di una proroga di almeno 90 giorni, ma al momento non è ancora chiaro quanto lungo potrebbe essere il rinvio. Dal canto loro, le imprese assicuratrici fanno sapere di essere pronte a partire. «Per le piccole realtà abbiamo già costituito il pool cat nat — ha spiegato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, in una intervista al *Sole 24 Ore* —. Una soluzione che permette di accedere a coperture altrimenti non avvicinabili».



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329